

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI VIALFRE' CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**OGGETTO: Contratto per lavori di "messa in sicurezza strade comunali"**

**CUP: F79J19000250001      CIG: 9351606566**

**SCRITTURA PRIVATA**

**CONTRAENTE: Impresa Bitux S.p.A. – Via Tunisi 70 – 10134 Torino**

**IMPORTO DEFINITIVO: Euro 76.244,14**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **21** del mese di **novembre** presso la Residenza

Comunale di Vialfrè nell'Ufficio di Segreteria, tra:

– L'Arch. Pietro GIANOGLIO VERCELLINO, nato a San Martino Canavese (TO)

il 29 settembre 1946 – domiciliato per la carica presso la sede del Comune di

VIALFRE' (TO), in vicolo Don Vercellis n. 2, che dichiara di intervenire in questo

atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto,

C.F. 84003850017, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile

dell'Ufficio Tecnico Comunale;

– L'Ing. Silvia VALLE, nata a XXX, C.F. XXXX, domiciliata per la carica presso la

sede legale della società che rappresenta – Amministratore Delegato

dell'Impresa BITUX S.p.A. - partita IVA 00585250079 – con sede

amministrativa e operativa a Foglizzo (TO) in via Principessa Jolanda n. 54 -

aggiudicataria dei lavori di "messa in sicurezza strade comunali".

**PREMESSO**

– Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 23 maggio 2022 è

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "messa in sicurezza strade

comunali", redatto dal Geom. Andrea Augusto SCANAVACCA di Bollengo

(TO), in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari,

	dell'importo progettuale complessivo di € 77.924,38 di cui € 1.091,71 per lavori	
	compresi gli oneri di sicurezza;	
	– Che, in seguito ad appalto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del	
	D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è risultata aggiudicataria l'Impresa BITUX S.p.A. -	
	partita IVA 00585250079 – con sede amministrativa e operativa a Foglizzo	
	(TO) in via Principessa Jolanda n. 54 - che ha offerto per l'esecuzione dei lavori	
	di "messa in sicurezza strade comunali" il ribasso del 2,20% sull'importo lavori	
	a base d'asta di € 76.374,73 oltre oneri per la sicurezza di € 1.091,71 e	
	manodopera di € 457,94 (non soggetti a ribasso), per l'importo netto di	
	aggiudicazione di € 76.244,14;	
	<b>CIO' PREMESSO</b>	
	Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma	
	valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:	
	La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	<b>1. Oggetto e ammontare del contratto</b>	
	1. L'Arch. Pietro GIANOGLIO VERCELLINO, per conto del Comune intestato, nel	
	cui nome ed interesse dichiara di operare ed agire, conferisce all'Impresa BITUX	
	S.p.A. - partita IVA 00585250079 – con sede amministrativa e operativa a Foglizzo	
	(TO) in via Principessa Jolanda n. 54, l'appalto dei lavori di "messa in sicurezza	
	strade comunali".	
	Il corrispettivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto –	
	nella somma di Euro 76.244,14 da assoggettarsi ad IVA, ed è da intendersi a	
	corpo.	
	<b>2. Allegati al contratto</b>	
	1. Fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente	
	2	

uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- Il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145;
- Tutti gli elaborati componenti il progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 23 maggio 2022;
- Piano operativo di sicurezza con i contenuti minimi previsti dall'allegato XV del Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. n. 81/2008.

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

### **3. Termini, penali e proroghe**

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 50 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 18 del CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.

#### **4. Pagamenti in acconto e saldo – interessi**

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 50.000,00.

3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica

Amministrazione (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.)

6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

#### **5. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

#### **6. Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa**

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108, D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente

ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, co. 8, Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

#### **7. Domicilio**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente, l'appaltatore elegge domicilio presso la Residenza comunale, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

#### **8. Modalità di pagamento**

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che invierà prima dell'emissione della prima fattura comunicazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice [gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto].

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità

può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Vialfrè, "codice univoco ufficio" IPA UFEK50 e con liquidazione a 30 gg. data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

#### **9. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

#### **10. Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

2. La ditta in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell'art. 3, Legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7, Decreto Legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

3. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che

siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

4. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

#### **11. Capitolato generale d'appalto**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

#### **12. Controversie**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205, D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello del Foro di Ivrea.

### **13. Cessione del contratto subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, co. 1,

D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'art.

105, D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le

modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in

materia.

### **14. Contratto: forma della stipula.**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50/2016.

### **15. Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del**

#### **Regolamento U.E. 679/2016**

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con

la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati

personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici,

alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei

dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse

e conseguenti al presente atto. In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore

viene nominato dal Comune di Vialfrè quale Responsabile del trattamento dei dati

personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che

verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle

obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di "messa in

sicurezza strade comunali".

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla

normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non

produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso

delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui

venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del

contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto

di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione

senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti,

consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati

personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni

degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai

suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha

facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore

sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

In parte a stampa, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, il

presente contratto viene letto agli intervenuti, i quali – riscontratolo conforme alle

loro volontà – con me lo sottoscrivono.

Per L'impresa Appaltatrice Ing. Silvia Valle

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Arch. Pietro Gianoglio Vercellino